



Frascati, 17/04/2019

CONDIZIONI CONTRATTUALI

CIG: 791324043A

GARANZIA PROVVISORIA:

Il concorrente dovrà presentare una garanzia provvisoria pari al 1% (uno per cento) dell'importo a base di gara e con validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. L'importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall'art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

VALIDITA' OFFERTA:

Le offerte devono avere una validità non inferiore a 180 giorni.

GARANZIA DEFINITIVA:

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto all'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L'importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall'art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. E' facoltà dell'offerente costituire la cauzione con le modalità di cui al co. 2 dell'art. 93.

L'atto fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'INFN.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l'INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro il contratto si intende risolto, salvo il risarcimento del danno.

PENALI:

Il RUP ha la piena facoltà di esercitare in ogni momento gli opportuni controlli, relativamente all'appalto in ogni sua fase, senza che per tale controllo la Impresa aggiudicataria possa pretendere di eliminare o diminuire la propria responsabilità che rimarrà comunque intera ed assoluta.

Qualora si rilevassero delle inadempienze agli obblighi previsti, la Stazione appaltante potrà richiedere all'Impresa aggiudicataria di intervenire per porre rimedio a tali inconvenienti entro un termine perentorio che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni.



Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Direzione Gestione e Finanza
Direzione Appalti e RUP
Ufficio Appalti Centralizzati

In caso di inadempimento relativamente allo svolgimento delle attività oggetto del lavoro previste dal Capitolato, l'Istituto, per il tramite del RUP, in contraddittorio con la Impresa aggiudicataria, si riserva di applicare i seguenti provvedimenti:

- 1) contestazione scritta con raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione pec, in riferimento alla riscontrata inadempienza, assegnando un termine, non inferiore a 15 giorni, per la presentazione delle controdeduzioni.
- 2) in caso di silenzio e qualora non siano ritenute valide le controdeduzioni saranno applicate le penalità sulla base di un formale provvedimento dell'Istituto, nel quale viene preso atto delle eventuali giustificazioni prodotte da parte della Impresa aggiudicataria e le motivazioni per le quali si ritiene opportuno disattenderle.
- 3) le penalità variano in relazione all'inadempienza accertata.

In caso di inadempienze ai patti contrattuali ed inosservanze alle norme di cui ai relativi Capitolati si procederà all'applicazione delle seguenti penalità:

- Mancato rispetto del termine a porre rimedio ad una inadempienza: Euro 120,00 giornalieri;
- In caso di ritardo ingiustificato della fornitura, entro i termini fissati, la Stazione appaltante avrà la facoltà di applicare al fornitore inadempiente una penale fino a € 250,00 per ogni giorno di ritardo.

Le inadempienze e manchevolezze innanzi enunciate devono intendersi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, pertanto, in tutti gli altri casi di contestazione non espressamente previsti ai punti precedenti verrà applicata una penalità, variabile a seconda della gravità delle infrazioni contestate e del ripetersi delle stesse, da un minimo di Euro 300,00/g ad un massimo di Euro 2.000,00/g fatto salvo il risarcimento dei danni arrecati e la facoltà dell'Istituto di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti ai successivi articoli.

Al raggiungimento complessivo dell'ammontare delle penali pari al 5% del valore del contratto, si procederà alla risoluzione dello stesso da parte della S.A.

INADEMPIENZE E RISOLUZIONI

In caso d'inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante, contesta le inadempienze, riscontrate secondo le modalità di cui al successivo articolo del presente Capitolato, mediante lettera raccomandata AR o Posta certificata con preavviso di 20 (venti) giorni. L'eventuale penale sarà applicata dalla Stazione Appaltante, previa adeguata istruttoria, del Responsabile del Procedimento. In tale provvedimento si darà contezza delle eventuali giustificazioni prodotte dall'Impresa aggiudicataria e delle ragioni per le quali l'Istituto ritiene di disattenderle.

Nel caso di inadempimento grave delle obbligazioni contrattuali l'INFN si riserva comunque il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., con comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata a/r o posta certificata, con un preavviso di 20 (venti) giorni. Restano in ogni caso impregiudicati i diritti dell'INFN al risarcimento di eventuali danni e all'incameramento della garanzia definitiva.

L'INFN si riserva, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento senza alcun onere a suo carico, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni da comunicarsi all'Impresa mediante raccomandata a/r o posta certificata.



Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
DIREZIONE GESTIONE E FINANZA
DIREZIONE ACQUISTI E F.A.P.
Ufficio Acquisti Centralizzati

In caso di recesso all'Impresa spetterà il corrispettivo limitatamente alla prestazione eseguita e al decimo dell'importo delle forniture non eseguiti ai sensi dell'art. 109 d.lgs. n. 50/2016, secondo i corrispettivi e le condizioni previsti nel contratto.

DURATA:

Il Contratto avrà durata *biennale* con decorrenza dalla data di stipula del contratto

AUMENTI / DIMINUZIONI:

L'INFN, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora si renda necessario in corso di esecuzione un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Impresa l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, l'Impresa non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

OPZIONE DI PROROGA:

Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'INFN si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di proroga del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'IMPRESA è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'INFN.

SUBAPPALTO:

non consentito.

DIVIETO CESSIONE CONTRATTO:

E' fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima.

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE:

L'Impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di retribuzione, previdenza e assistenza.

L'Impresa si obbliga, inoltre, all'osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. L'Impresa si obbliga, per quanto compatibile, a far osservare ai propri dipendenti e Collaboratori il Codice di comportamento in materia di anticorruzione del personale INFN, pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale INFN. Nelle ipotesi di grave violazione delle disposizioni ivi contenute, l'INFN si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

L'Impresa si obbliga al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. in materia di conferimento di incarichi o contratti di lavoro ad ex dipendenti INFN, pena l'obbligo di restituzione dei compensi illegittimamente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento.

SOSTENIBILITA' ENERGETICA ED AMBIENTALE:

L'Impresa, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si impegna ad effettuare le prestazioni oggetto del contratto in conformità ai criteri ambientali minimi adottati dal Ministero dell'Ambiente nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.



Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
DIREZIONE GESTIONE E FINANZA
DIREZIONE ACQUISTI e RUP
Ufficio Acquisti Centralizzati

VERIFICA DI CONFORMITA'

L'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni eseguite a quelle pattuite sarà effettuata a cura del RUP e/o dal DEC, ove nominato, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

CLAUSOLA REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, considerando la natura della fornitura e la durata nel tempo, al fine di coniugare l'esigenza di contenere la spesa pubblica con quella di garantire che le prestazioni di beni o servizi da parte degli appaltatori delle Amministrazioni pubbliche non subiscano con il tempo una diminuzione qualitativa a causa degli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione, incidenti sulla percentuale di utile considerata in sede di formulazione dell'offerta, con conseguente incapacità del fornitore di far fronte compiutamente alle stesse prestazioni, si prevede una revisione annuale dei prezzi da farsi allo scadere di ogni anno contrattuale applicando la seguente formula:

$$P = P_0 (0,2 + 0,8(L/L_0))$$

Dove:

P = Prezzo revisionato

P₀ = Prezzo unitario quotato in gara (listino e costi dei servizi)

L = indice ISTAT (FOI) INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI
In vigore l'anno successivo nello stesso mese di presentazione offerta di gara

L₀ = indice ISTAT (FOI) INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI
In vigore nel mese di presentazione dell'offerta

L'operatore economico dovrà produrre un documento riepilogativo con l'indicazione della tabella dei codici ISTAT di riferimento, con l'indicazione del coefficiente (positivo o negativo) e del calcolo da applicare come revisione dei prezzi a catalogo dei beni e dei servizi ad ogni scadenza prevista.

Tale documento dovrà essere comunicato preventivamente al RUP via Posta Certificata e dallo stesso approvato prima della sua applicazione.

FATTURAZIONE E PAGAMENTI:

Ogni Centro di costo (Sede INFN) provvederà in modo autonomo e periferico al pagamento dei propri ordini di acquisto. Le fatture, da emettersi in formato elettronico, dovranno essere trasmesse tramite il sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate utilizzando il Codice Univoco Ufficio di riferimento per ogni Centro di Costo come da elenco allegato. (All. n. 2)

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla trasmissione delle fatture da emettersi previa verifica di conformità da parte del RUP, o da suo delegato, mediante bonifico su conto corrente dedicato del quale l'Impresa si obbliga a garantire la tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. La violazione di tale obbligo determina la risoluzione di diritto del contratto.

TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI



Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Direzione Gestione e Finanze
Divisione Appalti e RUP
Ufficio Appalti Centralizzati

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su un conto corrente dedicato e devono essere eseguiti solo ed esclusivamente mediante bonifico bancario o postale.

Il contratto di appalto sarà munito, a pena di nullità assoluta, di una apposita clausola con la quale la/le impresa/e aggiudicataria/e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge 136/2010

1. FORO COMPETENTE:

Per eventuali controversie tra le Parti inerenti al Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

2. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

In conformità a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali richiesti saranno raccolti e trattati, anche con l'uso di strumenti informatici, esclusivamente per la gestione della procedura di scelta del contraente e per l'eventuale successivo gestione del rapporto contrattuale; il mancato conferimento preclude la partecipazione alla procedura.

I dati sono trattati soltanto dal personale INFN autorizzato al trattamento e dai soggetti terzi espressamente individuati come responsabili del trattamento e non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. I dati sono conservati per il periodo necessario a svolgere la procedura di scelta del contraente e, per l'affidatario, per la durata del rapporto contrattuale; successivamente saranno trattenuti ai soli fini di archiviazione.

L'INFN garantisce ad ogni interessato l'accesso ai dati personali che lo riguardano, nonché i diritti di cui agli artt. 15 e ss del Regolamento, nonché il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei personali.

Titolare del Trattamento: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare: email: presidenza@presid.infn.it ; Responsabile della Protezione dei Dati: email dpo@infn.it

3. RISERVATEZZA

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L'obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'INFN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Ente. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell'INFN

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dr.ssa Michela Pischedda)

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Via Enrico Fermi, 40 - 00044 Frascati (Roma)
tel. +39 06 94032945 051 2095470 - email: michela.pischedda@cnaf.infn.it
PEC: pischeddarup@pec.infn.it

